

**RINNOVO Patto di collaborazione ai sensi del vigente “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e territoriali”**

(Deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 16/05/2017)

**Oggetto:** Rinnovo al patto di collaborazione “Sartoria sociale “CuSemu”

TRA

Il **Comune di Misilmeri**, di seguito denominato "Comune", avente sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n° 26 , Cod. fiscale n. 86000450824, rappresentato dal Funzionario Responsabile dell'Area 4 Urbanistica Arch. Rita Corsale;

E

**l'Associazione per i diritti degli anziani A.D.A.** con sede legale in via Imera n° 16 sede secondaria di A.D.A. Palermo C.F. 97054130824, in persona del rappresentante legale pro tempore sig.ra Marchese Angelina, nata a Misilmeri il 02/01/1956 residente a Misilmeri in via Ajutamicristo 18 c.f. MRCNLN56A42F246Y, di seguito denominata “proponente”.

PREMESSO

- che l'art. 118 comma 4 della Costituzione, riconoscendo il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che il Comune di Misilmeri, in accoglimento di tale principio, ha approvato il Regolamento Beni Comuni che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani con Delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 16/05/2017;

**1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA**

1. Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed il proponente, patto che ha come finalità la creazione della “Sartoria sociale “CuSemu” presso i locali di proprietà comunale dell'ex convento di San Giuseppe, siti al primo piano di detta struttura.

2. Le attività proposte saranno svolte dai soci della associazione per i diritti degli anziani A.D.A. dagli iscritti dell'associazione e dai partecipanti alle attività individuate a cura dell'associazione stessa.

3. La finalità della collaborazione con il Comune si estrinseca nella creazione di un luogo di aggregazione e inclusione tra le diverse generazioni, nella condivisione delle conoscenze e delle tradizioni tra le diverse generazioni, nel recupero dell'immenso patrimonio culturale del nostro territorio;

**2. MODALITA' DI AZIONE**

1. Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore attuazione delle attività culturali e sociali della “Sartoria sociale “CuSemu”, conformando la propria attività ai principi dell'efficienza, sussidiarietà, economicità, trasparenza e qualità, ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, mediante piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione.

**3. RUOLO E RECIPROCI IMPEGNI, REQUISITI E LIMITI DI INTERVENTO**

#### 1. Il proponente si impegna a:

- operare le attività culturali e sociali della “Sartoria sociale “CuSemu” nella cura e nel rispetto degli immobili assegnati costituenti parte dell'ex convento di San Giuseppe, custodendo e conservando detti immobili con la diligenza del buon padre di famiglia. Le eventuali migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal proponente restano acquisite al Comune di Misilmeri senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del Comune stesso salvo sempre per il Comune di Misilmeri il diritto di pretendere dal proponente il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. Il proponente è costituito custode degli spazi oggetto del presente patto ed è direttamente responsabile verso il Comune di Misilmeri ed i terzi per eventuali danni causati per colpa sua da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile;
- individuare sotto la propria ed esclusiva responsabilità i partecipanti e gli operatori che prenderanno parte alle attività del progetto;
- dotarsi e dotare tutti i partecipanti e gli operatori coinvolti dei dispositivi di sicurezza individuale necessari, compresi quelli necessari per fronteggiare la pandemia da Covid-19;
- dare immediata comunicazione di interruzioni o cessazioni nello svolgimento delle attività che possa incidere sul corretto svolgimento del presente Patto;
- utilizzare con la dovuta cura e diligenza i documenti, il materiale e le attrezzature eventualmente fornite dal Comune, impegnandosi a restituirli integri alla conclusione delle attività descritte nel presente Patto;
- assolvere a propria cura e spese a tutti oneri e le necessità derivanti dalle attività culturali e sociali della “Sartoria sociale “CuSemu” contemplate nella proposta di patto;
- assicurare il distanziamento previsto da norme e disposizioni nazionali e regionali;
- utilizzare il locale della piccola chiesa adiacente esclusivamente per l'accesso ai locali assegnati, fino alla realizzazione da parte del Comune di apposito e alternativo accesso diretto agli spazi da adibire a sartoria sociale;
- Fornire al Comune di Misilmeri gli orari di accesso e attraversamento della chiesa in modo da rendere possibile un coordinamento con le necessità delle associazioni religiose che a vario titolo utilizzeranno detto spazio;
- fornire a semplice richiesta del Comune ogni notizia, informazione, documentazione relativa ai luoghi ed ai beni pubblici coinvolti ed alle attività svolte;
- osservare gli obblighi previsti nel presente Patto;
- sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità civile verso terzi nell'ambito dell'utilizzo dell'immobile e degli spazi adiacenti da parte dell'Associazione;
- produrre una polizza fidejussoria annuale a garanzia dell'immobile e della responsabilità verso terzi;

#### 2. Il Comune si impegna a:

- Rinnovare ad uso gratuito il patto di collaborazione per l'utilizzo dei locali comunali posti a piano terra dell'ex Convento sito in via San Giuseppe n° 4 affinché l'immobile continui ad essere adibito a luogo di aggregazione sociale per le attività culturali della “Sartoria sociale CuSemu” dell'associazione A.D.A.- Detti locali si intendono concessi ad uso gratuito nello stato in cui si trovano e spetterà al proponente provvedere, a sua cura e spese, alla manutenzione ordinaria.
- fornire al proponente, attraverso gli Uffici dell'Area 4 ove ne venga fatta apposita richiesta, tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività in oggetto;
- promuovere, nelle forme ritenute più opportune ed in particolare sulla pagina “Cittadinanza attiva” del sito web istituzionale, un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto;

#### 4. DURATA

1. La validità del presente Patto di Collaborazione è di tre anni a decorrere dalla data di stipula.

## **5. RESPONSABILITA'**

Il proponente è responsabile civilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone, proprietà e cose per l'esecuzione delle attività previste nel presente Patto di collaborazione.

E' vietato l'uso di detti locali per qualsiasi attività estranea alle finalità dell'Associazione (es.: feste, esposizioni, convegni etc.).

## **6. RISOLUZIONE E RECESSO**

1. L'inosservanza delle clausole del presente Patto o del Regolamento Beni Comuni da cui deriva, da parte del soggetto proponente comporta l'immediato annullamento del Patto stesso. L'utilizzo dei beni comuni coinvolti per finalità diverse da quelle qui riportate o la fruizione, anche parziale, dei beni stessi da parte di diverso utilizzatore, se non autorizzato dal Comune e, più in generale, l'inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti punti costituirà una conclusione della collaborazione che può avvenire per decisione unilateralmente determinata e motivata da necessità comprovate o per mancato mantenimento degli impegni precedentemente assunti.

2. Ciascuna delle parti può interrompere il presente Patto di Collaborazione in ogni momento:

- l'Amministrazione Comunale, per ragioni di interesse pubblico, può avvalersi della facoltà di recedere dal presente accordo ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del C.C.
- la signora Marchese Angelina mediante comunicazione scritta.

3. Per quanto non previsto dal presente patto le parti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare al Codice Civile.

Misilmeri, lì

Associazione per i Diritti degli Anziani A.D.A.  
in persona del rappresentante legale  
Angelina Marchese

Il Funzionario Responsabile  
dell'Area 4 Urbanistica  
Arch. Rita Corsale